

Prot.: 93449/RU

Roma, 29 marzo 2021

A: DEPOSITARI AUTORIZZATI ALLA
GESTIONE DEI DEPOSITI DI
PRODOTTI LIQUIDI DA
INALAZIONE

RAPPRESENTANTI FISCALI
AUTORIZZATI

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

e, p.c. A: COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO S.P.A.

OGGETTO: Avvertenze e contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di bilancio 2021). **Informativa.**

Come noto, l'articolo 1, comma 1124, lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di bilancio 2021), ha inserito il comma 3-*bis* nel corpo del testo dell'art. 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. Testo unico accise), in base al quale *“La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021”*.

Inoltre, la norma della legge di bilancio 2021 sopra citata ha inserito anche il comma 3-*ter* all'articolo 62-*quater* del testo unico accise, delegando all'emanazione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia l'adozione delle misure attuative delle norme in argomento.



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE TABACCHI

In primo luogo, occorre evidenziare che il Legislatore ha ravvisato la necessità di estendere l'apposizione dei contrassegni ai prodotti liquidi da inalazione, analogamente a quanto già previsto per i prodotti del tabacco.

Gli scopi della misura sopra citata sono molteplici: dalla facilità di verificare l'autenticità dei prodotti liquidi da parte delle autorità preposte ai controlli alla tutela delle entrate erariali.

Inoltre, i consumatori sono certamente facilitati nell'individuazione dei prodotti provenienti dal mercato illecito in quanto questi ultimi non dovrebbero presentare l'apposizione del contrassegno.

L'altra novità introdotta dal Legislatore con la novella in argomento, tesa a tutelare la salute pubblica, concerne l'applicazione delle avvertenze ai prodotti liquidi, sempre in analogia con quanto già previsto per i prodotti del tabacco.

Riguardo a quanto sopra, corre l'obbligo di rammentare che, per i prodotti contenenti nicotina, l'articolo 21, comma 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, prescrive già l'obbligo di apporre delle avvertenze relative alla salute sulle confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica.

La presenza delle avvertenze anche sui liquidi di ricarica senza contenuto di nicotina pare comunque necessaria in quanto gli ingredienti di cui sono costituiti hanno conseguenze sulla salute pubblica, come d'altronde evidenziato nel rapporto del 2018 della US National Academics of Science, Engineering and Medicine.

Infatti, il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, autorità competenti in materia di tutela della salute, interpellate dall'Agenzia, hanno proposto dei testi da far apporre sulle confezioni di prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina.

Inoltre, il Ministero della salute ha proposto di aggiungere un'ulteriore frase all'avvertenza relativa alla salute già prevista per i prodotti contenenti nicotina.

Per i prodotti non contenenti nicotina, il testo proposto dall'Istituto Superiore di Sanità è il seguente: *“Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità”*.

Per i prodotti contenenti nicotina, la frase da aggiungere proposta dal Ministero della salute è la seguente: *“Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità”*.

Tanto premesso, l'Agenzia ha emanato apposita determina direttoriale, prescritta dall'articolo 62-*quater*, comma 3-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995 allo scopo di fornire delle indicazioni operative agli operatori interessati in merito alle avvertenze ed ai contrassegni di legittimazione da apporre sui singoli condizionamenti di prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

L'articolo 1 della determina in argomento illustra le caratteristiche dei contrassegni di legittimazione che, tra l'altro, possono avere dimensioni e colori diversi.

Al fine di andare incontro alle esigenze dei produttori, le dimensioni rese disponibili per i contrassegni in argomento sono identiche a quelle dei contrassegni in uso per i prodotti del tabacco ovvero: mm 12x32, mm 16x32 e mm 20x44.

Inoltre, per agevolare le operazioni di verifica degli operatori addetti ai controlli, sono stabiliti colori diversi per i contrassegni di legittimazione a seconda della presenza o meno di nicotina tra gli ingredienti.

Riguardo a quanto sopra, i contrassegni di legittimazione in carta-colla, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, sono caratterizzati da una stampa a colori ovvero:

- azzurro a due colori per i prodotti contenenti nicotina;
- verde a due colori per i prodotti non contenenti nicotina.

La presenza di un contrassegno simile a quello dei prodotti del tabacco, riportante l'emblema della Repubblica e la tipica dicitura "MONOPOLIO FISCALE", nonché sui contrassegni di colore azzurro la legenda "NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE", e sui contrassegni di colore verde la legenda "SENZA NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE", facilita certamente i consumatori nell'individuazione di un prodotto proveniente dal mercato lecito.

L'articolo 2 della determina fornisce indicazioni agli operatori della filiera dei prodotti liquidi da inalazione in merito alle modalità operative per richiedere i contrassegni di legittimazione.

Innanzitutto, viene chiarito che i contrassegni possono essere richiesti solo dai soggetti autorizzati dall'Agenzia (depositari e rappresentanti fiscali).

Allo scopo di gestire in modo efficiente ed efficace il servizio di fornitura dei contrassegni, la richiesta deve essere trasmessa dagli operatori trimestralmente, nel rispetto della tempistica che segue:

- dal 1° al 15 ottobre, per il 1° trimestre dell'anno successivo (gennaio, febbraio e marzo);
- dal 1° al 15 gennaio, per il 2° trimestre dello stesso anno (aprile, maggio e giugno);
- dal 1° al 15 aprile, per il 3° trimestre dello stesso anno (luglio, agosto e settembre);
- dal 1° al 15 luglio, per il 4° trimestre dello stesso anno (ottobre, novembre e dicembre).

Allo scopo si allega un fac-simile di richiesta (All.1).

Relativamente alla prima fornitura dei tasselli, gli operatori interessati, devono inviare, inderogabilmente, entro i 3 giorni successivi dalla data di pubblicazione della determina direttoriale concernente le disposizioni in oggetto, richiesta del quantitativo di contrassegni,

forniti in scatole intere che costituiscono l'unità minima ordinabile, necessari a soddisfare il fabbisogno del 2° trimestre dell'anno 2021 (aprile, maggio e giugno).

Per potere essere soddisfatta, l'istanza in argomento deve essere redatta specificando una serie di informazioni, tra cui il numero di scatole per ciascuna tipologia di contrassegno richiesto e l'impianto di destinazione.

Documento necessario da allegare alla richiesta dei contrassegni è l'attestazione di versamento che può essere effettuato tramite il modello "F24 Accise", utilizzando il codice tributo "5479" all'uopo istituito ovvero, per i soggetti esteri, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT71I0100003245348005253302 – BIC BITAITRRENT, già in uso per il versamento relativo alla fornitura dei contrassegni per i tabacchi, indicando nella causale "Fornitura contrassegni di legittimazione per i PLP".

Il suddetto codice tributo deve essere indicato nel modello "F24 Accise", nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" riportando:

- nel campo "ente", la lettera "M";
- nel campo "provincia", nessun valore;
- nel campo "rateazione", nessun valore;
- nel campo "mese", il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato "MM";
- nel campo "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce il pagamento, nel formato "AAAA".

L'istanza deve essere inviata, da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo PEC dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it, correttamente compilata e corredata dell'attestazione di versamento, e successivamente autorizzata dall'Ufficio circolazione tabacchi e prodotti da inalazione per essere successivamente evasa, entro i 60 giorni previsti per la conclusione del relativo procedimento, dal Deposito di stoccaggio dell'Agenzia sito in Benevento via XXV Luglio n. 13.

Il ritiro dei contrassegni da parte del vettore incaricato può essere effettuato, a cura e spese del richiedente, solo dopo averne concordato la data con i colleghi del deposito citato (n. tel. 08119341392 – 08119341375) ai quali vanno preventivamente comunicati anche gli estremi del conducente e del mezzo di trasporto utilizzati.

Ferma la responsabilità del richiedente per l'ipotesi di perdita o di avaria, i contrassegni acquistati non possono, a qualunque titolo, essere ceduti e sono soggetti a rigorosa rendicontazione entro il mese successivo a quello di riferimento.

Le indicazioni per la rendicontazione saranno fornite non appena predisposte.

L'ultimo comma della norma in esame riveste particolare importanza in quanto consente all'Agenzia di adottare delle procedure informatizzate per gestire i processi sopra richiamati ovvero richiesta, versamento e trasmissione delle rendicontazioni dei contrassegni.

L'articolo 3 indica le regole per l'applicazione dei contrassegni, specificando innanzitutto che vanno apposti per tutta la loro superficie, a chiusura della parte superiore dei singoli condizionamenti.

In aggiunta a quanto sopra, l'apertura della confezione deve necessariamente determinare la concomitante lacerazione del contrassegno.

L'apertura dell'imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, deve comportare, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.

L'articolo 4 prevede che i contrassegni da applicare ai prodotti liquidi da inalazione sono forniti per scatole intere, che costituiscono unità minima ordinabile, ciò al fine di consentire una gestione efficiente del relativo servizio di fornitura agli operatori.

I formati dei contrassegni ed i relativi prezzi - che possono variare in relazione ai costi di produzione e ad altri fattori - sono determinati come segue:

- formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
- formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50
- formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
- formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
- formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
- formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.

Il prezzo dei contrassegni deve essere maggiorato dell'importo dell'IVA, ove previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 5 prescrive che le avvertenze vanno logicamente apposte anche sui singoli condizionamenti di prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato del territorio dello Stato ed hanno la funzione di accrescere la consapevolezza dei consumatori in merito alle problematiche legate ai rischi per la salute indotti dall'uso dei prodotti in argomento.

Il testo dell'avvertenza da apporre sui singoli condizionamenti di prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina così come proposto dall'Istituto Superiore di Sanità è il seguente: *“Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità”*.

L'articolo 6 è stato inserito al fine di accogliere la proposta del Ministero della salute di integrare l'avvertenza, prevista dall'art. 21, comma 9 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, per i prodotti contenenti nicotina, aggiungendo il seguente periodo: *“Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità”*.

L'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti finiti. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina non conformi alle disposizioni, di cui all'articolo 62-quarter, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di contrassegni di legittimazione della circolazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, fabbricati ovvero ordinati in data certa anteriore al 1° aprile 2021, possono essere immessi in consumo entro e non oltre il 31 agosto 2021, e venduti al consumatore finale entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Gli operatori autorizzati sono tenuti a comunicare alla Direzione Tabacchi e all'Ufficio dei Monopoli territorialmente competente le rimanenze al 31 marzo 2021, come risultanti dal registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, e gli ordinativi di fornitura aventi data certa anteriore al 1° aprile 2021, risultanti da idonea corrispondenza commerciale e documentazione contabile.

I medesimi soggetti, all'atto dell'estrazione dal deposito, devono integrare i documenti di accompagnamento della merce, rispettivamente, con il numero di lotto e la data di produzione, riportati nel medesimo registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, ovvero con i riferimenti della documentazione commerciale e contabile relativi all'ordine, ivi inclusi il numero di lotto e la data dell'ordine medesimo.

Le rimanenze di prodotto finito giacenti alle indicate scadenze, del 31 agosto 2021 e del 31 dicembre 2021, devono essere distrutte se non conformi alle disposizioni di cui all'art. 62-quarter, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e a quanto disposto dall'Agenzia, secondo le vigenti disposizioni in materia e le eventuali indicazioni fornite dall'Agenzia.

Si raccomanda agli operatori della filiera di uniformarsi alle suddette prescrizioni, e si comunica che sono state fornite indicazioni alle competenti strutture territoriali conformemente ai provvedimenti legislativi emanati.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

ALLEGATI: 1